

## **Nell'ipotesi di un controllo delle qualifiche, è necessario fornire ulteriori informazioni e/o documenti?**

L'autorità preposta al controllo di una qualifica può richiedere che le vengano fornite le seguenti informazioni sulla formazione: durata complessiva degli studi, materie studiate e relativo numero di ore, parti rispettive di insegnamento teorico e pratico. Inoltre, l'autorità può richiedere informazioni in merito all'esperienza professionale, alla formazione professionale permanente, ai seminari e altre formazioni che siano state seguite in aggiunta alla formazione iniziale.  $\implies$  C.V. EUROPEO

L'autorità competente può disporre ulteriori accertamenti se sussistono differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella prevista dallo Stato membro ospitante e le differenze riscontrate sono tali da nuocere alla salute o alla sicurezza dei beneficiari del servizio.

Prima di disporre ulteriori accertamenti, l'autorità deve verificare se l'esperienza professionale, la formazione permanente e le formazioni complementari eventualmente seguite dal soggetto possano colmare tali lacune. Tuttavia, l'autorità

23  
può procedere alla verifica in questione prima di prendere la propria decisione soltanto se le sono state comunicate le informazioni necessarie allo scopo.

Se non disponeva di tali informazioni nel momento in cui ha preso la decisione di procedere a ulteriori accertamenti, l'autorità competente deve innanzi tutto offrire al soggetto l'opportunità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione permanente o formazioni complementari.

Se l'interessato non è in grado di fornire prove in tal senso, l'autorità competente potrebbe richiedere una prova attitudinale o un tirocinio di breve durata.

In caso di esito negativo, il soggetto deve avere la possibilità di ripresentarsi alla prova o frequentare nuovamente il tirocinio.

Quando ci si stabilisce in un altro Stato membro per esercitare una professione regolamentata, si è soggetti a un controllo della propria qualifica. È necessario adempiere a una serie di formalità e si è sottoposti a un determinato iter. L'obiettivo delle domande che seguono è illustrare tali formalità e i diritti di cui si gode nell'ambito della procedura di riconoscimento.

# DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

## relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

### *Articolo 3*

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;
- b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

### *Articolo 11*

#### **Livelli di qualifica**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:

- a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:
  - i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
  - ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;
- b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,
  - i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
  - ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;